



## **Art.1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento delle sedute dell'assemblea regionale del volontariato prevista dalla Legge regionale n. 1/2000.
2. Il regolamento è vincolante per tutte le associazioni di volontariato; per quanto non previsto, si fa riferimento alle norme del codice civile se ed in quanto applicabili.

## **Art.2 Assemblea del volontariato**

1. Fanno parte dell'assemblea regionale del volontariato tutte le associazioni di volontariato costituite ai sensi dell'art. 3 della legge 266/1991.
2. Le associazioni non iscritte al registro regionale di cui all'art. 6 della legge 266/91 e dell'art. 3 della L.R. n. 1/2000, per partecipare all'assemblea devono accreditarsi presso l'Ufficio di presidenza, di cui al successivo art. 5, mediante il deposito di copia dello Statuto e dell'atto costitutivo.
3. L'ufficio di presidenza verifica il possesso dei requisiti delle associazioni ai fini della loro partecipazione ai lavori dell'assemblea.

## **Art. 3 Compiti e funzioni dell'Assemblea**

1. L'Assemblea regionale del volontariato svolge le seguenti funzioni:
  - a) approva il regolamento con il quale disciplina il suo funzionamento e determina le proprie rappresentanze;
  - b) individua e seleziona le sue politiche ai fini della valorizzazione, promozione e salvaguardia delle attività di volontariato;
  - c) avanza proposte e valutazioni sugli indirizzi generali delle politiche sociali regionali, sulle leggi, sui piani e sui programmi che riguardano il volontariato;
  - d) elegge i propri rappresentanti in seno all'Osservatorio regionale per il volontariato;
  - e) elegge i membri dell'ufficio di presidenza;
  - f) costituisce gruppi di lavoro di supporto alle funzioni dell'assemblea e delle sue rappresentanze.

## **Art. 4 Sedute dell'Assemblea**

1. Per lo svolgimento delle sue funzioni l'assemblea regionale del volontariato si riunisce almeno due volte l'anno, in vista dell'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo della Regione Basilicata, e tutte le volte che lo ritiene necessario il Presidente dell'assemblea.
2. L'assemblea viene convocata dal presidente con avviso scritto trasmesso alle organizzazioni di volontariato almeno quindici giorni prima della data fissata. La convocazione dovrà contenere indicazione degli argomenti da trattare, luogo ed ora di riunione.
3. Un terzo delle associazioni di volontariato aventi diritto a partecipare all'assemblea può richiedere al presidente, con nota scritta contenente gli argomenti da trattare, la convocazione straordinaria dell'assemblea. In questa ipotesi il presidente è tenuto a convocare l'assemblea entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. La spedizione dell'avviso di convocazione e gli aspetti logistici di svolgimento delle sedute verranno curati dai competenti uffici della Regione Basilicata.
5. L'avviso deve essere adeguatamente pubblicizzato anche attraverso gli organi di informazione.
6. Le sedute dell'Assemblea sono valide quando vi interviene, in prima convocazione, la metà più uno delle associazioni aventi diritto (quelle iscritte al registro regionale e quelle accreditate ai sensi del precedente art. 2, comma 2°).
7. La seduta di seconda convocazione, da tenersi almeno dopo un'ora dalla prima, è valida qualunque sia il numero dei partecipanti aventi diritto.
8. Alle sedute interviene il legale rappresentante dell'associazione o altro socio munito di delega scritta.
9. Di ogni seduta viene redatto un verbale a cura del segretario dell'assemblea. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario viene letto ed approvato nella stessa seduta. Copia del verbale di ogni seduta viene trasmesso in copia ai nove rappresentanti dell'assemblea in

seno all'osservatorio regionale del volontariato, al Presidente dell'osservatorio e a tutte le associazioni facenti parte dell'assemblea.

10. Le sedute dell'assemblea sono aperte al pubblico.

#### **Art. 5 Costituzione dell'Ufficio di Presidenza**

1. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente e da due vice presidenti, di cui uno appartenente ad un'associazione operante in provincia di Potenza e l'altro ad una associazione operante nella provincia di Matera. I componenti dell'Ufficio di Presidenza non devono far parte della stessa federazione (o associazione presente con più sezioni regionali).

2. L'ufficio di presidenza viene eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto nella prima seduta valida che si tiene dopo il rinnovo del Consiglio Regionale.

3. Ciascun avente diritto al voto può esprimere una sola preferenza. Possono essere votati i legali rappresentanti delle associazioni di cui al precedente art. 2.

4. Viene eletto presidente chi riporta il maggior numero dei voti, mentre sono eletti vice presidenti i due, che dopo il primo degli eletti, avranno riportato più voti, rispettando in ogni caso i criteri di rappresentatività di cui al precedente comma I°.

5. Per l'elezione dell'ufficio di presidenza, in caso di parità di voti, prevale l'anzianità anagrafica.

6. Alla sostituzione dei singoli componenti, per dimissioni o per altre cause, si provvede con votazione a suffragio universale ed a scrutinio segreto in una seduta da tenersi entro 60 giorni dal verificarsi della necessità.

#### **Art. 6 Funzioni dell'Ufficio di Presidenza**

1. L'ufficio di presidenza ha i seguenti compiti:

a) attua il programma di attività deliberato dall'assemblea;

b) svolge attività di raccordo tra l'assemblea e i propri rappresentanti eletti in seno all'osservatorio regionale del volontariato;

c) ha la rappresentanza e la gestione dei rapporti istituzionali;

d) verifica i requisiti delle organizzazioni di volontariato per la loro partecipazione all'assemblea;

e) designa le rappresentanze in seno alle commissioni o organismi di enti, laddove richiesti, dandone comunicazione alla prima seduta utile dell'assemblea;

f) coordina l'attività dei gruppi di lavoro ove costituiti dall'assemblea.

#### **Art. 7 Il Presidente dell'Assemblea**

1. Il presidente rappresenta l'assemblea nei confronti dei terzi. In caso di sua assenza o di suo impedimento, è sostituito dal vice presidente più anziano.

2. Il Presidente, in particolare, ha i seguenti compiti:

a) convoca e presiede le sedute dell'assemblea e ne disciplina i lavori;

b) sottoscrive i verbali delle sedute e ne cura la diffusione;

c) coordina i lavori dell'ufficio di presidenza;

d) nomina il segretario dell'assemblea.

#### **Art.8 Il Segretario dell'Assemblea**

1. Il segretario coadiuva l'Ufficio di presidenza, assolvendo, in particolare, ai seguenti compiti:

- tenuta ed aggiornamento dell'elenco delle associazioni facenti parte dell'assemblea;

- verifica e raccolta delle deleghe prodotte in occasione delle adunanze;

- gestione del protocollo della corrispondenza;

- redazione, sottoscrizione e conservazione dei verbali delle sedute dell'assemblea.

2. In caso di mancata partecipazione alla seduta dell'Assemblea, egli viene sostituito, per l'occasione, da altro partecipante, nominato dal presidente.

#### **Art. 9 Elezione dei rappresentanti in seno all'Osservatorio regionale per il volontariato**

1. I nove rappresentanti in seno all'Osservatorio regionale per il volontariato devono essere espressione delle diverse finalità delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 2, lett. a), b), e c) della L.R. n.1/2000.

2. Per l'elezione dei nove rappresentanti hanno diritto di voto le associazioni iscritte nel registro regionale e quelle dotate di statuto a norma L. 266/91.

3. L'elezione dei rappresentanti avviene, con voto segreto, sulla base di liste corrispondenti ai settori in cui è articolato il registro regionale del volontariato.

Sono eleggibili i legali rappresentanti o i soci delle associazioni aventi diritto al voto.

In caso di parità prevarrà l'anzianità anagrafica.

4. Nessuna associazione, presente nella regione con più sezioni, potrà ottenere più di 2 rappresentanti.

#### **Art. 10 Funzioni dei rappresentanti in seno all'Osservatorio regionale per il volontariato**

1. I nove rappresentanti sono tenuti ad attuare in seno all'osservatorio le politiche e le proposte approvate dall'assemblea.

2. Dopo ogni seduta dell'osservatorio i rappresentanti devono relazionare all'ufficio di presidenza sui contenuti delle singole riunioni, curando la trasmissione di eventuali verbali.

3. Nelle due sedute ordinarie dell'assemblea, di cui al precedente art. 4, i rappresentanti sono tenuti a relazionare all'assemblea sull'attività dell'osservatorio.

#### **Art. 11 Durata degli incarichi e decadenza dalle cariche**

1. I membri dell'ufficio di presidenza decadono dalla carica per dimissioni volontarie e in concomitanza con la scadenza della legislatura regionale. Essi mantengono, ad interim, il mandato fino al rinnovo delle cariche.

2. A tale scopo il presidente, o chi ne fa le veci, provvede a convocare l'assemblea non oltre 60 giorni dalle avvenute elezioni regionali sia per il rinnovo dell'ufficio di presidenza che per l'elezione dei rappresentanti in seno all'osservatorio regionale del volontariato. Lo stesso termine si osserva per l'eventuale sostituzione di uno o più componenti dell'ufficio di presidenza.

3. Alla sostituzione dei singoli componenti, eletti nell'Osservatorio, l'assemblea provvede con votazione a suffragio universale ed a scrutinio segreto nella prima seduta utile comunque non oltre 90 giorni dal verificarsi della necessità.

4. La rinuncia all'incarico di rappresentante in seno all'Osservatorio regionale del volontariato, espressa per iscritto, va comunicata all'ufficio di presidenza e all'Osservatorio stesso.

5. I rappresentanti in seno all'osservatorio possono decadere dalla carica per sfiducia espressa, a maggioranza dei votanti, dall'assemblea riunita con i medesimi requisiti di validità richiesti per la loro elezione. Nella stessa seduta l'assemblea è tenuta a nominare i nuovi rappresentanti.

#### **Art. 12 Deposito e pubblicità del Regolamento**

1. Il presente regolamento viene depositato presso la segreteria dell'Osservatorio regionale del volontariato ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 1/2000.

2. Il regolamento viene pubblicato, a cura del competente ufficio regionale, sul bollettino ufficiale della Regione.

3. La sua consultazione ed acquisizione in copia sono consentite a chiunque ne faccia richiesta.